

Verbale n. 19

Adunanza del 29 giugno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di giugno, in Torino, alle ore undici, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, presidente, TIZIANA MAGLIONE, vicepresidente e con l'assistenza della signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

E' assente giustificato il Commissario Ezio Ercole.

### **Delibera n. 37 – 2015**

**Oggetto: Definizione della controversia GU14 188/2014 XXX/ VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX)**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte data in 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*;

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTA l'istanza, presentata in data 19/6/2014, con cui XXX chiedeva l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX, di seguito Vodafone) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 20/6/2014 con cui il Corecom, comunicava alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie depositate dalle parti;

VISTA la nota del 19/11/2014 con cui l'Ufficio invitava le parti a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 11/12/2014;

UDITE le parti nella predetta udienza, nella quale le medesime si riportavano integralmente alle proprie difese;

DATO ATTO che nel corso dell'udienza, il funzionario istruttore acquisiva, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Regolamento, la "Notifica di cessione di crediti nonché informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. N. 196 del 30/6/2003" datata 7/8/2013 e inviata da XXX al sig. XXX e richiedeva, sempre ai sensi del summenzionato articolo del Regolamento, di far pervenire all'Ufficio le fatture indicate nella descrizione dei fatti dell'atto introduttivo del procedimento;

VISTI i documenti depositati da parte istante nel termine assegnato con istanze istruttorie;

DATO ATTO che, con successive istanze istruttorie, l'Ufficio richiedeva alle parti di comunicare se il contratto relativo all'utenza oggetto di controversia fosse di tipo cd. *consumer-residenziale* oppure di tipo affari, fornendo adeguata prova di quanto affermato;

DATO ATTO che la risposte alle istanze sopradette pervenivano nel termine assegnato da parte del gestore e oltre il termine per quanto riguarda la parte istante.

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del procedimento;

UDITA la relazione della Vicepresidente Avv. Tiziana Maglione,

## **CONSIDERATO**

quanto segue:

## 1. Oggetto della controversia.

L'istante, nei propri scritti difensivi, rappresenta:

- che, in relazione alla linea XXX, Teletu XXX, oggi incorporata da VODAFONE OMNITEL XXX, richiede il pagamento delle fatture nn. 23474589179, 23476469012, 23478342004, 23480212520 e 23482076749;
- che la prima delle sopradette fatture è stata immediatamente contestata, prima tramite call center e poi tramite fax, poiché reca importi eccessivi e relativi ad un traffico dati mai effettuato;
- che nonostante ciò, l'operatore ha interrotto il servizio telefonico e la connessione Internet, senza alcun preavviso, da agosto a dicembre 2008;
- che se la sospensione del servizio è avvenuta per l'omesso pagamento della anzidetta fattura, si configura una grave responsabilità dell'operatore che, senza una formale messa in mora, avrebbe interrotto tutti i servizi, ivi compresa la connessione Internet, che specificamente era stata oggetto di contestazione;
- che se, invece, la sospensione è stata di tipo cautelativo, l'operatore non ha mai informato l'utente dell'eventuale superamento della soglia di traffico consentita non rispettando quanto previsto nella normativa di riferimento;
- che dal "27/1/2009, dopo tre mesi dalla richiesta e dopo aver già ricevuto dall'utente formale disdetta, Teletu ha fornito i codici di migrazione" e l'utenza è passata a Telecom Italia XXX;
- che, in particolare, la raccomandata di disdetta è stata ricevuta dall'operatore in data 14/10/2008 e quindi, al più tardi, in data 13/11/2008 il contratto deve intendersi risolto
- che pertanto le fatture non sono dovute perché riferite ad un periodo in cui il servizio era stato illegittimamente disattivato o ad un periodo in cui non vi era più rapporto contrattuale tra le parti;
- che i reclami inviati all'operatore non sono stati riscontrati;

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

- 1) storno completo delle fatture;
- 2) indennizzo per omessa o tardiva gestione dei reclami, illegittima interruzione del servizio e tardiva gestione della disdetta, tardiva comunicazione dei codici di migrazione;
- 3) dichiarazione dell'operatore di nulla avere più che pretendere per il contratto oggetto di controversia, con ritiro della pratica di recupero del credito in esenzione spese;
- 4) rimborso spese della presente procedura.

L'operatore, nella memoria difensiva in sintesi rappresenta:

- che a maggio del 2008 il sig. XXX richiedeva l'attivazione dei servizi voce e ADSL con piano tariffario "Bolletta Unica Senza Pensieri e ADSL free 3 ore" mediante cd. *verbal order*;
- che il servizio scelto dall'istante prevedeva un costo fisso mensile che includeva le prime tre ore di navigazione al mese, superate le quali il servizio ADSL sarebbe stato a consumo;
- che in data 18/7/2008 il servizio ADSL veniva sospeso a titolo cautelativo in quanto il traffico effettuato era elevato;
- che in data 19/11/2008, a seguito di reclamo, veniva predisposto lo storno del 30% delle connessioni ADSL, e precisamente l'importo di € 221,48 sulla fattura n. 23474589179 di € 827,70 e l'importo di € 26,83 sulla fattura n. 23476469012 di € 169,74;
- che l'istante non saldava gli importi residui;
- che in data 29/3/2013 Teletu XXX è stata acquistata da VODAFONE OMNITEL XXX, la quale ha ceduto il credito vantato nei confronti del sig. XXX alla società XXX.

Sulla base di quanto rappresentato, chiede il rigetto delle domande formulate dal sig. XXX.

L'operatore ha risposto alle istanze istruttorie, formulate dall'Ufficio per chiarire la tipologia del contratto, riferendosi alla registrazione vocale dello stesso e affermando che trattasi di contratto di tipo residenziale. La risposta dell'istante è pervenuta oltre i termini assegnati ed è pertanto irricevibile.

## **2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame.**

### **A) Sul rito**

Preliminarmente, in ordine alla cessione del credito effettuata da Vodafone e alla domanda dell'istante di cui al punto 3), deve essere chiarito che il Corecom ha competenza per le controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, per cui nessun provvedimento può essere dal medesimo adottato nei confronti di soggetti diversi da quelli menzionati, come nel caso di specie, la XXX, cui Vodafone (incorporante per fusione di Teletu) ha ceduto il credito vantato nei confronti del sig. XXX. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che il debitore conservi le eccezioni, ivi comprese quelle processuali, opponibili al cedente anche nei confronti del cessionario (Cass. 8168/1991), pertanto l'utente ha interesse che venga accertata la legittimità della debenza delle somme in contestazione, a prescindere dalle vicende successive che interessano i diritti di credito che ne discendono.

### **B) Nel merito.**

#### **B.1 Sugli addebiti ADSL non riconosciuti.**

La controversia in esame ha ad oggetto la contestazione traffico dati extra soglia in vigenza di un contratto di fornitura di servizi voce e Adsl.

Dalla registrazione telefonica del contratto (sebbene difficilmente comprensibile), il cui file audio è stato prodotto dall'operatore, risulta che l'offerta a cui aveva aderito il sig. XXX

comprendeva 3 ore di connessioni mensili al canone di € 5,37/mese, al superamento delle quali il costo delle connessioni sarebbe stato di € 2,98/minuto.

L'istante lamenta, fin dalla prima fattura (n. 23474589173 del 31/7/2008), gli addebiti riguardanti il servizio ADSL, disconoscendo anche l'effettuazione dei collegamenti (cfr. reclamo del 7/8/2008).

In proposito, si osserva che in via generale e secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., sent. n. 947/2006), l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; resta dunque rettificabile in caso di divergenza con i dati reali.

Tanto premesso, sussiste in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass., sent. n. 10313/2004); la società telefonica è tenuta a dimostrare il corretto funzionamento non solo del contatore centrale ma la corrispondenza tra i dati forniti da esso e quello trascritto nella fattura telefonica.

In mancanza di tali prove, l'utente ha diritto allo storno o al rimborso di quanto indebitamente fatturato.

Inoltre, con la delibera n. 126/07/CONS, l'Autorità ha introdotto misure a tutela dell'utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi di comunicazione elettronica sia su rete fissa che su rete mobile ed agevolare la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato. La predetta delibera, all'articolo 3, comma 6, prevede, nel caso di opzioni o promozioni che a titolo "a titolo oneroso diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, in termini di tempo o di volume" che "l'operatore di telefonia informa il consumatore, in prossimità dell'esaurirsi di dette quantità, dell'imminente ripristino delle condizioni economiche previste dall'offerta precedentemente sottoscritta".

Restano, poi, fermi i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni contrattuali e, in particolare, quanto prescritto dagli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile in materia di correttezza e di buona fede nella esecuzione del contratto; principi che, vista la natura professionale del soggetto coinvolto, devono essere interpretati con particolare rigore.

L'operatore, a fronte delle contestazioni di parte istante, non ha né provato l'esattezza dei dati posti a base della fattura, né, in ogni caso, dato prova di aver informato il consumatore del fatto che la soglia di traffico prevista dal contratto era prossima all'esaurirsi.

Ciò fonderebbe il diritto dell'istante allo storno del traffico ADSL contestato nelle fatture sopraelencate ove tale rimedio fosse ancora nella disponibilità dell'operatore, tuttavia, essendo intervenuta la cessione del credito, non è più possibile al Corecom ordinarne l'esecuzione nei confronti di Vodafone/Teletu dal momento che, quest'ultimo, con la cessione, ne ha perduto la titolarità.

## **B.2 Sull'interruzione del servizio.**

Sulla base di quanto rappresentato dall'istante e dall'operatore, nonché di quanto accertato nel corso del procedimento, in data 18/7/2008 il servizio ADSL veniva sospeso da Teletu a titolo cautelativo. Da settembre (*cf.* reclami allegati all'istanza) veniva interrotto anche il servizio di fonia. L'interruzione dei servizi si protrasse fino al 27 gennaio 2009, quando l'utenza passava a Telecom Italia. In tale periodo si inseriva il recesso del cliente, con richiesta di rientro della numerazione in Telecom Italia, inviata con raccomandata a.r. del 8/10/2008 e ricevuta da Teletu il 14/10/2008.

Occorre dunque valutare se il comportamento dell'operatore di sospendere cautelativamente il servizio ADSL e poi anche la fonia sia stato legittimo e rispettoso delle norme contrattuali e delle Delibere dell'autorità in materia.

Agli atti del procedimento non sono presenti le Condizioni Generali di Contratto vigenti all'epoca dei fatti ma, se pure le medesime avessero previsto la possibilità di sospendere i servizi in via cautelare in presenza di un volume di traffico ritenuto anomalo, l'esercizio di tale facoltà sarebbe dovuto avvenire nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento, secondo i quali incombe comunque in capo all'operatore un preciso onere di informativa e preavviso.

L'operatore non ha dato prova di avere avvisato il cliente prima della sospensione e ciò fonda in capo all'istante un diritto all'indennizzo (*cf.* delibera 42/11/CRL).

Analogo discorso vale per la sospensione della fonia, avvenuta, presumibilmente per morosità. Sul punto Teletu non ha formulato difese. Nel caso di specie, l'operatore, non solo non ha provato di aver preavvisato il cliente, ma, nemmeno di aver riscontrato i reclami e le richieste di chiarimento formulate dal medesimo, con conseguente diritto dell'utente ad un indennizzo per il perdurare della sospensione.

Per il calcolo dell'indennizzo, occorre considerare che, tenuto conto della richiesta di recesso soprarichiamata e di quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, che ha previsto un preavviso massimo di trenta giorni per recesso e trasferimento delle utenze, il periodo indennizzabile va per l'ADSL dal 18/7/2008 al 13/11/2008 (ossia trenta giorni dopo il ricevimento della raccomandata di recesso da parte dell'operatore), per un totale di 118 giorni, e per la fonia dal 1/9/2008 al 13/11/2008, per un totale di 73 giorni. Per il periodo seguente, e fino al passaggio della numerazione in Telecom Italia, non è possibile liquidare indennizzi, stante il mancato coinvolgimento nel procedimento di conciliazione e definizione di quest'ultimo operatore, che potrebbe avere avuto responsabilità nel ritardo di trasferimento dell'utenza. Ne consegue l'impossibilità per l'Ufficio di ricostruire con certezza quanto avvenuto.

La quantificazione deve essere effettuata sulla base del Regolamento Indennizzi, in quanto la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo; inoltre, il prodromico verbale di mancata conciliazione non contempla impegni da parte dell'operatore e, come già visto, da quanto in atti, non è possibile conoscere l'entità degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi dell'operatore vigente ai tempi della stipulazione del contratto.

In particolare, la disposizione del suddetto Regolamento da prendere a riferimento è la seguente:

art. 4, comma 1, il quale prevede che "nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad € 7.50 per ogni giorno di sospensione".

Dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dalle fatture Teletu allegate che sono intestate e riportano il codice fiscale di una persona fisica (XXX), si ritiene che la linea oggetto di controversia fosse, con l'operatore Teletu, di tipo residenziale. La fattura Telecom prodotta supporta tale assunto poiché è viceversa intestata a "XXX." e riporta un codice fiscale diverso (di una società e non di una persona fisica), nonché la Partita I.V.A.. Naturalmente, non è l'uso che di una linea viene fatto che ne caratterizza la tipologia, ma è il tipo di contratto che viene concluso: la medesima linea può quindi essere di tipologia affari o residenziale a seconda dell'operatore e/o del tipo di contratto prescelto.

Ne deriva che per i disservizi occorsi per la durata rispettivamente di 118 e 73 giorni, l'utente avrà diritto a un importo complessivo di € 1.432,50 (€ 7,50 x 118 giorni = € 885,00 più € 7,50 x 73 giorni = € 547,50).

### **B.3 Sulla tardiva gestione della disdetta.**

Come già visto, l'istante ha inviato la comunicazione di recesso che è stata ricevuta dall'operatore in data 14/10/2008. Quest'ultimo è tenuto a recepire il recesso esercitato dall'utente entro il termine legislativamente previsto di 30 giorni. Ciò fonderebbe il diritto dell'istante allo storno di tutte le fatture riferite al periodo successivo a tale termine (cfr., *ex multis*, delibere 103/10/CIR, 137/10/CIR, 32/12/CIR) ove tale rimedio fosse ancora nella disponibilità dell'operatore, tuttavia, come già detto, essendo intervenuta la cessione del credito, non è più possibile al Corecom ordinarne l'esecuzione nei confronti dell'operatore stesso dal momento che, quest'ultimo, con la cessione, ne ha perduto la titolarità.

Va invece respinta la richiesta di indennizzo per la fattispecie in esame in quanto essa non trova alcuna qualificazione regolamentare.

### **B.4 Sulla tardiva comunicazione dei codici di migrazione**

Sebbene debba essere dichiarata la responsabilità dell'operatore qualora questi non rilasci il codice di migrazione, impedendo così il rientro dell'utente al precedente operatore, in violazione della disciplina vigente in materia (delibera 274/07/CONS e successive modifiche), nel caso di specie non è possibile la liquidazione dell'indennizzo in assenza dei parametri temporali cui riferirsi (data di richiesta dei codici di migrazione a Teletu e data di ricezione degli stessi da parte dell'operatore) che non sono stati forniti in modo chiaro dall'istante. La data del 27 gennaio 2009 è quella dell'attivazione con Telecom Italia (come dimostrato dalla fattura Telecom agli atti) e non può quindi essere quella della ricezione dei codici, come potrebbe sembrare dalla lettura del formulario GU14, o, quantomeno, non vi è la prova che lo sia.

### **B.5 Sulla mancata risposta ai reclami**

Dalla documentazione in atti risulta che l'istante abbia rivolto, a partire dal 7/8/2008, numerosi reclami all'operatore che non hanno mai ricevuto risposta.

L'articolo 8, comma 4 della delibera 179/03/CSP stabilisce che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e, comunque, non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Quanto sopra, come più volte ribadito dall'Autorità, al fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a

causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per questi motivi, la mancata risposta al reclamo, da cui deriva la mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente al riconoscimento di un indennizzo da computarsi ai sensi dell'art. 11 Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS: "Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari a € 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300,00. L'indennizzo di cui al comma 1) è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purchè riconducibili al medesimo disservizio".

Pertanto, posto che l'operatore non ha fornito prova di aver risposto ai reclami riguardanti gli addebiti ADSL non riconosciuti e la conseguente sospensione dei servizi, deve essere riconosciuto all'istante l'indennizzo di € 300,00, come sopra specificato.

### **B.6 Sugli interessi legali.**

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, l'indennizzo come sopra determinato deve essere maggiorato dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

### **C) Sulle spese del procedimento.**

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'art. 19, comma 6) del Regolamento, che sancisce che "l'Autorità [...] può riconoscere anche il rimborso delle spese necessarie e giustificate per l'espletamento della procedura" e che nel determinare rimborsi e indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione e le difese svolte, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo omnicomprendivo di € 150,00.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

## **DELIBERA**

per i motivi sopra indicati:

in parziale accoglimento dell'istanza presentata da XXX, residente XXX, contro l'operatore VODAFONE OMNITEL XXX (già Vodafone Omnitel XXX), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX,

- che gli addebiti relativi al servizio ADSL a partire dalla fattura n. 23474589173 del 31/7/2008 non sono dovuti;
- che le fatture riferite a periodi successivi al 13/11/2008 non sono dovute;
- che l'operatore VODAFONE OMNITEL XXX provveda a corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma complessiva di € di € 1.732,50 a titolo di indennizzi, per i motivi sopra specificati;
- che l'operatore VODAFONE OMNITEL XXX provveda a corrispondere in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Respinge la domande di indennizzo per la tardiva gestione della disdetta e per la tardiva comunicazione dei codici di migrazione, per i motivi sopra specificati.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia al saldo.

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente  
Bruno Geraci

IL COMMISSARIO RELATORE  
Tiziana Maglione